

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI SALERNO**  
**II SEZIONE CIVILE**

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio - Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 948/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

**TRA**

(...) B. S.P.A.", con sede legale in M., alla via S. C., n. 8/20, cod. fisc. (...), in persona del procuratore speciale, dott. (...), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. X, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via ;

appellante

**E**

(...), con sede legale in S., alla (...) p. iva (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, (...) rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, (...) presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla (...)

appellata

**AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3355/2023 DEL TRIBUNALE DI SALERNO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO;**

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con sentenza n. 3355/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla (...) nei confronti della "B.B. s.p.a." con atto di citazione notificato l'1 febbraio 2018, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, rideterminava da Euro 154.979,93 a debito della (...) ad Euro 221.062,45 a credito di tale società il saldo del conto corrente n. (...), comprensivo degli addebiti derivanti dal collegato conto anticipi n. (...), alla data del 31 dicembre 2017; 2) condannava la (...) quale mandataria della (...) alla

refusione delle spese processuali; 3) poneva definitivamente a carico della (...)c.p.a.", quale mandataria della "B.B. s.p.a.", le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la (...)" con atto di citazione notificato il 15 settembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva sostenuto che doveva ritenersi assolto, da parte della (...)", l'onere di produrre il contratto di conto corrente ed i relativi estratti sull'erroneo presupposto che l'istituto di credito avesse depositato al di là del termine perentorio stabilito dall'[art. 183](#) , comma 6, n. 2, c.p.c. la documentazione attestante l'avvenuta evasione dell'istanza spiegata dalla società ai sensi dell'[art. 119](#) , comma 4, [D.Lgs. n. 385 del 1993](#) e, dunque, non avesse dimostrato di averla posta nelle condizioni di provare i fatti costitutivi del diritto azionato; in realtà, avendo il giudice di prime cure assegnato i termini di cui all'[art. 183](#) , comma 6, c.p.c. all'udienza del 22 giugno 2018, quello per il deposito delle richieste istruttorie e dei documenti spirava, a norma dell'[art. 155](#) , commi 4 e 5, c.p.c., il 24 settembre 2018 e non il 21 settembre 2018, con la conseguenza che la missiva comprovante la trasmissione alla (...) dei contratti di conto corrente n. (...) e n. (...) e l'invito al ritiro degli estratti conto era stata tempestivamente prodotta; 2) il Tribunale di Salerno aveva impropriamente affermato che, all'udienza del 22 giugno 2018, i termini di cui all'[art. 183](#) , comma 6, c.p.c. erano stati concessi con decorrenza immediata da quella data, in deroga al principio sancito dall'[art. 155](#) , comma 1, c.p.c., non essendo nell'ordinanza istruttoria contenuta alcuna indicazione in tal senso; 3) il Tribunale di Salerno aveva violato l'[art. 2697](#) cod. civ., non avendo la (...) assolto l'onere della prova gravante sul correntista che agisce in giudizio per l'accertamento negativo del credito dell'istituto bancario convenuto.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 7 dicembre 2023, la (...) contestava la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.

La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza dell'11 luglio 2024, poi sostituita, ai sensi dell'[art. 127 ter](#) c.p.c., con il deposito delle note scritte.

Indi, con ordinanza del 7/22 agosto 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'[art. 352](#) , comma 2, c.p.c..

L'appello è fondato e va accolto.

In via propedeutica all'esame dei motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, occorre osservare che il correntista che propone una domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario e/o un'azione di ripetizione dell'indebitato con riferimento agli interessi, alle commissioni e alle spese corrisposti in eccedenza rispetto al dovuto ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, vale a dire la nullità di una o più clausole negoziali e l'avvenuta annotazione degli addebiti contestati, producendo il contratto e, in linea di principio, l'intera sequenza degli estratti conto dalla data di apertura a quella di chiusura del rapporto in contestazione.

Ed invero, soltanto la produzione in giudizio del contratto di conto corrente consente di accertare l'eventuale esistenza di clausole che prevedono, in violazione degli [artt. 1283](#) cod. civ. e 2, comma 4, [L. n. 108 del 1996](#), l'applicazione di interessi anatocistici e usurari e l'eventuale mancanza di pattuizioni scritte richieste ad substantiam nonché di valutare se le competenze e le spese bancarie riportate negli estratti conto corrispondano a quelle convenute dalle parti e se le commissioni di massimo scoperto siano determinate o determinabili a norma dell'[art. 1346](#) cod. civ.

Gli estratti conto, inoltre, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle movimentazioni verificatesi nel corso dello svolgimento del rapporto bancario, sono indispensabili al fine di accertare le somme che sono state addebitate e accreditate e, quindi, di pervenire alla determinazione del saldo finale.

Del resto, l'onere probatorio gravante, ai sensi degli [artt. 2697](#) cod. civ. e 115 c.p.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato non subisce deroga neanche nelle ipotesi in cui abbia ad oggetto fatti negativi, dal momento che la negatività dei fatti oggetto di prova non inverte, né altera il relativo onere, incombando quest'ultimo pur sempre sulla parte che aziona la pretesa, della quale il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser fornita mediante la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr., ex plurimis, [Cass. 3 dicembre 2003, n. 18487](#); [Cass. 13 dicembre 2004, n. 23229](#); [Cass. 11 gennaio 2007, n. 384](#); [Cass. 13 giugno 2013, n. 14854](#)).

Pertanto, nei rapporti bancari regolati in conto corrente, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché ha l'onere sia di depositare il contratto (cfr. [Cass. ord. 13 dicembre 2019, n. 33009](#)), sia di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr., ex plurimis, [Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693](#); [Cass. ord. 23 ottobre 2017, n. 24948](#) ; [Cass. ord. 28 novembre 2018, n. 30822](#)), con la necessaria precisazione, tuttavia, che, qualora l'attore limiti tale adempimento ad alcuni aspetti temporali del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, con altri mezzi di cognizione di natura officiosa, disponendo, in particolare, una consulenza tecnico-contabile ed utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, il saldo risultante dal primo estratto conto in ordine di tempo disponibile e acquisito agli atti (cfr. [Cass. ord. 3 dicembre 2018, n. 31187](#); [Cass. ord. 27 dicembre 2022, n. 37800](#)).

In tale ipotesi, dunque, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda, sicché, in assenza di risultanze contrarie, il conteggio del dare e dell'avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. [Cass. 2 maggio 2019, n. 11543](#); [Cass. ord. 7 dicembre 2022, n. 35979](#)).

Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la (...) non ha assolto l'onere di comprovare la pattuizione di clausole concernenti l'applicazione di interessi passivi ultralegali arbitrariamente stabiliti, della loro indebita capitalizzazione trimestrale e di commissioni di massimo scoperto indeterminate ed indeterminabili nonché l'illegittimità delle valute utilizzate, delle competenze e delle spese addebitate, né, dunque, ha dimostrato la mancanza della causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti in favore della (...) non avendo prodotto in giudizio i contratti di conto corrente n. (...) e di conto anticipi n. (...), sebbene il suo difensore ne avesse ricevuto copia dall'istituto di credito, ai sensi dell'[art. 119](#) , comma 4, [D.Lgs. n. 385 del 1993](#) , sin dal 4 luglio 2018, mediante posta elettronica certificata.

Ed invero, il Tribunale di Salerno non poteva ritenere che la (...) avesse assolto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda in ragione del tardivo deposito in giudizio, da parte della (...)", della nota prot. n. (...), con la quale l'istituto di credito aveva trasmesso al difensore della società attrice i predetti contratti di conto corrente e comunicato che i relativi

estratti potevano essere immediatamente ritirati presso la filiale di Salerno, Agenzia 4, ponendola, dunque, nella condizione di versarli agli atti del processo, atteso che tale missiva veniva prodotta, unitamente alla memoria istruttoria di cui all'[art. 183](#), comma 6, n. 2, c.p.c., in data 24 settembre 2018, id est entro il termine perentorio stabilito dal codice di rito, sicché era de plano utilizzabile ai fini decisionali.

In particolare, il giudice di primo grado concedeva alle parti i termini previsti dall'[art. 183](#), comma 6, c.p.c. con ordinanza resa all'udienza del 22 giugno 2018, con la conseguenza che, non computandosi il dies a quo, ex [art. 155](#), comma 1, c.p.c., i dies ad quem per il deposito della memoria assertiva, della memoria istruttoria e della memoria di replica spiravano rispettivamente, ai sensi dei commi 4 e 5 di tale disposizione normativa, il 23 luglio 2018 (cui veniva prorogata la scadenza di sabato 21 luglio 2018), il 24 settembre 2018 (cui veniva prorogata la scadenza di sabato 22 settembre 2018) e il 15 ottobre 2018 (cui veniva prorogata la scadenza di domenica 14 ottobre 2018).

Né il giudice di prime cure, al fine di dimostrare l'intempestivo deposito, da parte della (...) della memoria istruttoria e dell'allegata documentazione, poteva affermare che, con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 22 giugno 2018, aveva indicato in tale data il primo giorno di decorrenza dei termini di cui all'[art. 183](#), comma 6, c.p.c., giacché, con il predetto provvedimento, non aveva fornito alcuna precisazione al riguardo, né, del resto, avrebbe potuto, non essendo legittimato a derogare al principio, sancito dall'[art. 155](#), comma 1, c.p.c., secondo cui il "dies a quo non computatur in termino".

Pertanto, non potendo il 22 giugno 2018 giammai essere calcolato nei termini concessi alle parti a norma dell'[art. 183](#), comma 6, c.p.c., l'ultimo giorno utile per il deposito della memoria istruttoria coincideva con il 24 settembre 2018, sicché la (...) ha tempestivamente prodotto la documentazione comprovante l'inoltro al difensore della (...) in data 4 luglio 2018, dei contratti di conto corrente n. (...) e di conto anticipi n. (...) e, quindi, l'osservanza dell'[art. 119](#), comma 4, [D.Lgs. n. 385 del 1993](#).

In ogni caso, quand'anche, in ipotesi, la (...)a." non avesse documentato l'evasione dell'istanza di cui all'[art. 119](#), comma 4, [D.Lgs. n. 385 del 1993](#), il Tribunale di Salerno non avrebbe comunque potuto ritenere, per ciò stesso, che la (...) aveva assolto l'onere della prova connaturato all'azione esercitata, non avendo la società attrice neppure richiesto, in via istruttoria, ai sensi dell'[art. 210](#) c.p.c., l'emanazione dell'ordine di esibizione della documentazione contrattuale necessaria ai fini della dell'accoglimento della propria domanda.

Ed infatti, soltanto qualora la (...)a." non avesse ricevuto copia dei contratti di conto corrente n. (...) e di conto anticipi n. (...) a norma dell'[art. 119](#), comma 4, [D.Lgs. n. 385 del 1993](#) ed avesse chiesto ed ottenuto l'emissione del relativo ordine di esibizione, senza che la (...) ottemperasse a tale provvedimento, il giudice di primo grado avrebbe potuto trarre dall'omissione condotta dell'istituto di credito, ai sensi dell'[art. 116](#), comma 2, c.p.c., argomenti di prova per ritenere dimostrata la stipulazione di clausole affette dalle eccepite nullità.

Non avendo depositato in giudizio i suddetti contratti entro il termine perentorio del 24 settembre 2018, benché ne avesse conseguito la disponibilità sin dal 4 luglio 2018, la (...) s.p.a." non ha consentito di valutare la fondatezza delle contestazioni sollevate in ordine alla mancanza di una pattuizione scritta per gli interessi ultralegali, alla violazione del divieto dell'anatocismo, all'omessa o indeterminata previsione delle commissioni di massimo scoperto e all'applicazione di valute e spese non concordate, atteso che l'accertamento dell'eventuale sussistenza dei vizi denunciati richiedeva necessariamente la preventiva disamina dei regolamenti negoziali, sicché la rideterminazione del saldo finale del conto corrente ordinario n. (...), sul quale erano confluite le competenze del collegato conto anticipi

n. (...), risulta del tutto inattendibile, per essere stata effettuata del consulente tecnico d'ufficio sull'indimostrato presupposto dell'illegittimità degli addebiti effettuati dalla "B.B. s.p.a.".

In sostanza, non avendo la (...) versato agli atti del giudizio la documentazione contrattuale e, quindi, adempiuto l'onere probatorio derivante dalla natura dell'azione esercitata, il Tribunale di Salerno non avrebbe dovuto disporre la ricostruzione del saldo finale del conto corrente ordinario n. (...) e, in ogni caso, non avrebbe dovuto recepire le conclusioni al riguardo formulate dal consulente tecnico d'ufficio, essendo queste ultime caratterizzate dall'espunzione di addebiti di cui non poteva affermarsi l'illegittimità proprio in ragione della mancanza delle fonti genetiche delle obbligazioni negoziali.

In definitiva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 3355/2023 del Tribunale di Salerno, la domanda proposta dalla (...) con l'atto di citazione notificato l'1 febbraio 2018 deve essere rigettata, non avendo la società dimostrato l'inesistenza del credito risultante in favore della (...) dal saldo del conto corrente ordinario n. (...) alla data del 31 dicembre 2017, né, tanto meno, l'esecuzione di indebiti pagamenti suscettibili di ripetizione.

Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'[art. 91](#), comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, [Cass. 30 agosto 2010, n. 18837](#); [Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259](#); [Cass. 1 giugno 2016, n. 11423](#); [Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064](#)).

In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza della domanda proposta dalla (...) s.r.l.", devono gravare sulla stessa e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, per non avere la società correntista indicato nell'atto di citazione né l'entità dell'avverso credito di cui chiedeva l'accertamento negativo, né quella della pretesa restitutoria, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal (...) per il primo grado, in Euro 7.000,00 per compenso, di cui Euro 1.700,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 1.900,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.200,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in Euro 6.365,50, di cui Euro 1.165,50 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compenso (Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. [D.M. n. 55 del 2014](#) nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.

Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico della "W.C. s.r.l." le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 23 febbraio 2021, per come rettificato il 4 marzo 2021, in Euro 5.861,16 per compenso, oltre Cnp e Iva, se dovute, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla "B.B. s.p.a." avverso la sentenza n. 3355/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 15 settembre 2023, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla (...) con atto di citazione notificato alla "B.B. s.p.a." l'1 febbraio 2018;

2. condanna la (...) alla refusione, in favore della "B.B. s.p.a.", delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in Euro 7.000,00 per compenso difensivo, di cui Euro 1.700,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 1.900,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.200,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in Euro 6.365,50, di cui Euro 1.165,50 per esborsi ed Euro 5.200,00 per compenso difensivo (Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. [D.M. n. 55 del 2014](#) nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;

3. pone definitivamente a carico della (...) le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 23 febbraio 2021, per come rettificato il 4 marzo 2021, in Euro 5.861,16 per compenso, oltre Cnp e Iva, se dovute, con detrazione dell'acconto eventualmente percepito dall'ausiliario.

### **Conclusionione**

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 1 ottobre 2024.